Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: M. Salborn Hodgson, H. Eklinder, C. Meyer Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson e O. Simonsson, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1193 della Commissione, del 2 luglio 2020, relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia (GU 2020, L 262, pag. 18), con cui la Commissione europea ha deciso che la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243) continuava ad applicarsi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento di attività relative alla fornitura di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri nel territorio della Svezia.

Dispositivo

- 1) L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1193 della Commissione del 2 luglio 2020 relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia è annullato.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 28 del 25.1.2021.

Sentenza del Tribunale del 1º febbraio 2023 — ClientEarth / Commissione (Causa T-354/21) (¹)

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regime di controllo istituito al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Documenti riguardanti l'esecuzione del controllo sulla pesca in Danimarca e in Francia – Rifiuto parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente – Convenzione di Aarhus – Regolamento (CE) n. 1367/2006»]

(2023/C 104/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, T. Oeyen e T. van Helfteren, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar, G. Gattinara e A. Spina, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2021) 4348 final della Commissione, del 7 aprile 2021, recante diniego di accesso a taluni documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ClientEarth AISBL è condannata alle spese.
- (1) GU C 329 del 16.8.2021.

Sentenza del Tribunale del 1º febbraio 2023 — TJ/SEAE

(Causa T-365/21) (1)

(«Funzione pubblica – Personale del SEAE – Assunzione – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Articolo 98 dello Statuto – Nozione di "personale dei servizi diplomatici degli Stati membri" – Responsabilità»)

(2023/C 104/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TJ (rappresentanti: A. Véghely, V. Luszcz e D. Karsai, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e L. Lence de Frutos, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), del 4 settembre 2020, con la quale quest'ultimo ha respinto la sua candidatura per il posto di [dati riservati omessi], nonché della decisione, del 23 luglio 2020, con la quale A è stato nominato a questo medesimo posto e, dall'altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che egli avrebbe subito di conseguenza.

Dispositivo

- 1) La decisione del 4 settembre 2020 del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) recante rigetto della candidatura di TJ presentata nell'ambito dell'avviso di posto vacante [dati riservati omessi] è annullata.
- 2) La decisione del 23 luglio 2020 del SEAE recante nomina di A a tale posto è annullata.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Il SEAE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da TJ.
- (1) GU C 368 del 13.9.2021.

Sentenza del Tribunale del 1º febbraio 2023 — Klymenko / Consiglio

(Causa T-470/21) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prescrizione – Irricevibilità parziale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno morale – Effettività del danno – Nesso di causalità»)

(2023/C 104/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)